

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 17 ottobre 2006, n. 22280

Ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità ex art. 2, n. 10), della l. 154/1981 (per gli enti locali: art. 60, c. 1, n. 10), del t.u. 267/2000) rileva la tempestività delle dimissioni rassegnate, idonee a determinare l'immediata cessazione dalla carica una volta pervenute nella sfera della conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministrazione, quando ricorra la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 2385 del codice civile ("la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione").

La norma di cui all'art. 2, n. 10), della l. 154/1981 (per gli enti locali: art. 60, c. 1, n. 10), del t.u. 267/2000) deve essere interpretata nel senso che la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale ricorre anche per i legali rappresentanti, dirigenti e amministratori di società delle quali l'ente detiene anche indirettamente la maggioranza del capitale (negli enti locali: oltre il 50%).

Ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità ex art. 2, n. 10), della l. 154/1981, non è sufficiente la nomina ma è indispensabile, per la costituzione del rapporto di amministratore, l'accettazione del nominato cui fa riferimento espresso l'art. 2385 del codice civile.

Omissis.

3. Questione comune alla prospettazione di entrambi i ricorrenti è quella se la causa di ineleggibilità a consigliere regionale di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 10, costituita dalla qualità di "rappresentante legale o dirigente di società per azioni con capitale maggioritario ... della Regione", sia (coste essi sostengono) ex se in via di interpretazione "tecnica" o, comunque estensiva, riferibile ai rappresentati di società delle quali la Regione detenga anche la via indiretta (come pacificamente nella specie) una siffatta partecipazione ovvero, come (a loro avviso a torto) presupposto dalla Corte di merito, ciò sia escluso dalla natura di norma eccezionale della disposizione in parola, non suscettibile, in quanto tale, di applicazione a fattispecie diverse, ancorché simili, a quella da essa disciplinata.

Questioni subordinate - proposte, rispettivamente, dal ... e dal ... e destinate ad assumere rilevanza solo in caso di accoglimento della censura che precede - sono poi quelle se abbia errato la Corte territoriale:

- a) Dell'escludere l'intervenuta accettazione della carica sociale da parte del ...;
- b) nel ritenere perfezionate in tempo utile le dimissioni del ... dalla carica (ove in tesi ostativa alla sua eleggibilità).

4. La prima questione va, in via di principio, risolta in senso adesivo alla tesi dei ricorrenti.

È pur esatto quanto considerato in premessa dalla Corte territoriale, per cui "posto che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, integrando la L. n. 154 del 1981, art. 2, una norma limitativa del diritto di elettorato basato sull'art. 1 legge citata, in conformità alla Costituzione, essa va interpretata in maniera rigorosa, con divieto di interpretazione analogica e possibilità di quella estensiva che non può risolversi nella creazione di una ipotesi non prevista dal legislatore".

Ma di tale corretto canone ermeneutico quei giudici non hanno fatto nella specie esatta applicazione, non avvedendosi che la riferibilità della causa di ineleggibilità in questione ai legali rappresentanti, dirigenti e amministratori, secondo la lettura di Cass. 1997 n. 6854 di SpA partecipate anche indirettamente dalla Regione è imposta da una interpretazione appunto estensiva, e non analogica, o meglio naturaliter evolutiva della norma in esame.

È decisivo al riguardo, invero, il rilievo che il quadro normativo di riferimento nella cornice del quale si inserisce la disposizione della citata L. n. 154 del 1981, art. 2 n. 10 (pacificamente applicabile alla fattispecie per cui è causa) - si è evoluto (sul piano nazionale come su quello internazionale) nel senso dell'ormai consolidata acquisizione del fenomeno economico giuridico (connotato dalla unicità di un disegno imprenditoriale dettato da una impresa controllante a più collegate imprese controllate) cd. del "gruppo di imprese" o della "impresa di gruppo" (In tal senso si vedano, ad esempio, l'art. 2359 c.c., n. 1, sul concetto di società controllante e società controllata; il D.Lgs. n. 127 del 1991, art. 25, sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato; la L. n. 109 del 1994, art. 10, comma 1 bis, sul divieto di contemporanea partecipazione alle gare di pubblici appalti delle società in situazione di controllo; il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 90 in tema di responsabilità solidale dell'amministrazione della società controllante per fatti inerenti all'attività delle società controllate).

I canoni della interpretazione, teleologico e sistematico impongono, di conseguenza, una esegesi corrispondentemente evolutiva (secondo la logica che sta alla base della formazione del cd. diritto vivente) della disposizione in esame. La cui *ratio* di tutela della libera determinazione dell'elettore e di garanzia della *par condicio*

dei candidati - in funzione della quale è fatto appunto divieto a ciascun candidato di utilizzare lo strumento di una impresa della quale la Regione abbia capacità di orientamento - non avrebbe modo in concreto di esplicitarsi nel sempre più diffuso contesto di situazioni in cui la Regione esercita in via mediata - ma, di fatto, egualmente comunque esercita - un controllo sulla società il cui amministratore o rappresentante intenda candidarsi alla carica di consigliere della Regione stessa.

In ragione del contesto temporale in cui è stata adottata, la norma dell'art. 2, n. 10 cit. ha quindi evidentemente detto *minus quam voluit*. Laddove rispetto alla *voluntas legis*, è innegabile che lo schermo dell'appartenenza del capitale a società distinta dalla Regione, ma da questa partecipata, non vale ad escludere il vulnus alla *par condicio* degli altri candidati, arrecabile dalla partecipazione alla competizione elettorale, per la carica regionale, di soggetto che intendesse spendere la sua qualità di organo di società, sia pur indirettamente, comunque facente capo alla Regione medesima.

Dal che, appunto, la naturale estensione della causa ostativa, alla eleggibilità a consigliere regionale, nei confronti di rappresentanti e amministratori di società delle quali la Regione detenga anche indirettamente la maggioranza del capitale azionario.

5. La sentenza impugnata resiste, comunque, a critica, in relazione alla subordinata sua autonoma *ratio decidendi* relativamente alla posizione sia del ... che del ...

5/1. Quanto al primo, corretta è infatti la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, di esclusione nei suoi confronti, della causa di ineleggibilità, non risultando che egli abbia mai accettato la nomina ad amministratore della ..., deliberata dall'assemblea di quest'ultima.

La contraria tesi prospettata dal ricorrente ... - che, nella specie, sia ravvisabile una accettazione tacita per *facta concludenti* a, da parte del ..., della predetta nomina, in ragione della intervenuta iscrizione della correlativa delibera presso la C.C.I.A.A. - non può condividersi, non risultando dagli atti che il ... abbia consentito e neppure che abbia avuto conoscenza di quella iscrizione, né che abbia comunque compiuto alcun atto di gestione.

E del pari insostenibile è l'alternativa prospettazione dello stesso ricorrente per cui, agli effetti della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica societaria ex n. 10 art. 2 cit., sia sufficiente la nomina alla stessa In mancanza di pubblicizzazione, in tempo utile, da parte dell'organo, della sua non avvenuta accettazione.

Ai fini della costituzione del rapporto di amministrazione è viceversa, infatti, indispensabile l'accettazione del nominato, cui fa del resto espresso riferimento l'art. 2385 c.c.. E, in difetto di questa, non è positivamente configurabile il preteso "onere di pubblicazione" a carico del non accettante.

5/2. Quanto al ..., - come esattamente, anche sul punto, osservato dalla Corte territoriale - rileva, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, la tempestività delle dimissioni del medesimo rassegnate. La cui prova, per quanto attiene alla carica di Presidente del Consiglio di amministratore del Centro di Servizi Avanzati, da lui rivestita, risulta dalla comunicazione, al Consiglio stesso, datane dal consigliere anziano il 28 febbraio 2005, e trova ulteriore riscontro nel fatto che la convocazione del Consiglio del successivo 2 marzo proviene da altro Presidente, diverso dal

Mentre il riferimento alle "dimissioni del consigliere ...", contenuto al punto 3 dell'avviso di detta convocazione, integra la prova che il 2 marzo (in tempo utile), relativamente appunto anche alla carica di consigliere, le dimissioni del ... fossero pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministrazione e fossero quindi idonee a determinarne l'immediata cessazione dalla carica, vertendosi nella prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 2385 c.c. ("la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione").

Non potendosi, d'altra parte, anche relativamente alle dimissioni, condividersi la tesi di parte ricorrente di una loro rilevanza esclusivamente "interna" in difetto e fino al momento della correlativa pubblicizzazione. Atteso che i principi, cui si fa così riferimento, dettati in tema di tutela dell'affidamento dei terzi (sulla base dell'apparenza) nei rapporti tra questi e la società, non sono utilmente richiamabili nella diversa materia dell'esercizio del diritto di elettorato passivo e delle correlative cause ostative.

Mentre, per quanto infine attiene alla pure denunciata incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di dimissioni, dell'organo destinatario delle stesse, trattasi - come già puntualizzato - di mera irregolarità formale non idonea ad infirmare l'effettività immediata di quell'atto (cfr. sent. n. 685/97).

6. I due ricorsi vanno, pertanto, respinti.

Omissis.